Papers di DIRITTO EUROPEO

www.papersdidirittoeuropeo.eu
ISSN 2038-0461

2022, n. 2

Rivista scientifica online
Papers di diritto europeo
www.papersdidirittoeuropeo.eu

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Caterina Baruffi (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Bergamo).

COMITATO DI DIREZIONE

Francesco Bestagno (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Consigliere giuridico presso la Rappresentanza permanente d'Italia all'UE); **Andrea Biondi** (Professor of European Law e Director of the Centre of European Law, King's College London); **Fausto Pocar** (Professore emerito, Università di Milano); **Lucia Serena Rossi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna; Giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea).

COMITATO SCIENTIFICO

Adelina Adinolfi (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Firenze); **Elisabetta Bani** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Bergamo); **Matteo Borzaga** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Trento); **Susanna Cafaro** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università del Salento); **Laura Calafà** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Verona); **Javier Carrascosa González** (Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de Murcia); **Luigi Daniele** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma "Tor Vergata"); **Angela Di Stasi** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Salerno); **Davide Diverio** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano); **Franco Ferrari** (Professor of Law e Director of the Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law, New York University); **Costanza Honorati** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano-Bicocca); **Paola Mori** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro); **Matteo Ortino** (Associato di Diritto dell'economia, Università di Verona); **Carmela Panella** (Ordinario f.r. di Diritto internazionale, Università di Messina); **Lorenzo Schiano di Pepe** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Alessandra Silveira** (Profesora Asociada e Diretora do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Universidade do Minho); **Eleanor Spaventa** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Bocconi" di Milano); **Stefano Troiano** (Ordinario di Diritto privato, Università di Verona); **Michele Vellano** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino).
Segretario: **Caterina Fratea** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona).

COMITATO DEI REVISORI

Stefano Amadeo (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Trieste); **Bruno Barel** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova); **Silvia Borelli** (Associato di Diritto del lavoro, Università di Ferrara); **Laura Carpaneto** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Marina Castellaneta** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Bari "Aldo Moro"); **Federico Casolari** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Gianluca Contaldi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Macerata); **Matteo De Poli** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Padova); **Giacomo di Federico** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Fabio Ferraro** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Federico II"); **Daniele Gallo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, LUISS Guido Carli); **Pietro Manzini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Silvia Marino** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Francesca Ragno** (Associato di Diritto internazionale, Università di Verona); **Carola Ricci** (Associato di Diritto internazionale, Università di Pavia); **Giulia Rossolillo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Pavia); **Vincenzo Salvatore** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Andrea Santini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); **Cristina Schepisi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Parthenope"); **Martin Schmidt-Kessel** (Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verbraucherrecht und Privatrecht sowie Rechtsvergleichung, Universität Bayreuth); **Chiara Enrica Tuo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova).

COMITATO EDITORIALE

Diletta Danieli (Ricercatore t.d. di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona); **Simone Marinai** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa); **Teresa Maria Moschetta** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma Tre); **Rossana Palladino** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno); **Cinzia Peraro** (Ricercatore t.d. di Diritto dell'Unione europea, Università di Bergamo); **Federica Persano** (Ricercatore di Diritto internazionale, Università di Bergamo); **Emanuela Pistoia** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo); **Angela Maria Romito** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro"); **Sandra Winkler** (Associato di Diritto della famiglia, Università di Rijeka).

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Isolde Quadranti (Documentalista, Centro di documentazione europea, Università di Verona).

I contributi sono sottoposti ad un procedimento di revisione tra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).
Non sono sottoposti a referaggio esclusivamente i contributi di professori emeriti, di professori ordinari in quiescenza e di giudici di giurisdizioni superiori e internazionali.

Rivista scientifica online "*Papers di diritto europeo*"
ISSN 2038-0461
Registrazione al Tribunale di Verona n. 1875 del 22 luglio 2010

Rivista scientifica online
Papers di diritto europeo
www.papersdidirittoeuropeo.eu

Fascicolo 2022, n. 2

INDICE

Ennio Triggiani
Editoriale. L'Unione europea nell'età della sua maturità 1

Francesca Martines
La Conferenza sul futuro dell'Europa: prime valutazioni sugli strumenti di partecipazione, il processo deliberativo e il follow-up 11

Federica Persano
Diritto d'asilo e sottrazione internazionale di minori nei casi di violenza domestica 37

Diletta Danieli e Cinzia Peraro
L'applicazione del regolamento UE sui documenti pubblici e i suoi possibili sviluppi futuri 57

Alessio Scaffidi
L'introduzione delle CACs single-limb *nei titoli di Stato dell'eurozona: la tutela del bilancio a danno degli investitori?* 79

Approfondimenti del Master in Diritto ed Economia degli scambi internazionali (accreditato dalla Commissione europea come High-Quality Customs-Specific Study Programme)

Cristina Faone
I criteri di daziabilità delle royalties *tra* soft law *e principi giurisprudenziali* 109

Lilit Mora Simonyan
La Nuova Dogana: l'impatto di digitalizzazione e Paperless Customs 129

Diritto d'asilo e sottrazione internazionale di minori nei casi di violenza domestica

Federica Persano*

SOMMARIO: 1. Introduzione: protezione internazionale e diritto all'unità familiare. – 2. Protezione internazionale, tutela del superiore interesse del minore e diritto alla genitorialità. – 3. Protezione internazionale delle vittime di violenza domestica e richieste di rimpatrio di minori illecitamente sottratti. – 4. *Segue*: il contesto internazionale. – 5. *Segue*: il contesto europeo. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione: protezione internazionale e diritto all'unità familiare.

Dopo una riflessione sulla rilevanza del diritto all'unità familiare degli stranieri richiedenti protezione internazionale, il presente contributo analizza i casi in cui su un minore vittima di violenza domestica siano contemporaneamente pendenti una richiesta di asilo da parte di un genitore – di solito la madre – ed una richiesta di rimpatrio da parte dell'altro genitore – di solito il padre –, proponendo un'analisi dei pertinenti strumenti di diritto internazionale ed europeo e della loro interazione al fine di proteggere gli interessi dei soggetti di volta in volta coinvolti nei procedimenti[1].

Punto di partenza è la considerazione per cui gli Stati nell'esercizio del potere sovrano di regolare l'ingresso, la residenza nel territorio e l'espulsione degli stranieri sono tenuti a rispettare i diritti umani, sia in virtù degli impegni assunti attraverso la

* Ricercatore di Diritto internazionale, Università degli Studi di Bergamo.

[1] In merito allo specifico profilo dell'intersezione fra gli strumenti normativi in tema di immigrazione e gli strumenti normativi in tema di sottrazione internazionale di minori cfr. P. BRUNO, *Protezione internazionale e sottrazione di minori a confronto: la CGUE sui rapport tra i regolamenti Dublino III e Bruxelles II-bis*, in *Il Familiarista*, 18 ottobre 2021; V. BUMBACA, *CJEU Rules on the interplay between Brussels IIA and Dublin III*, 14 December 2021, in *EAPIL blog*, reperibile online; ID., *Commentaire de l'arrêt: Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil Arrêt du 23 mai 2018 en la cause de C. contre A., B. – 5A_121/2018*, in *La pratique du droit de la famille*, 2019, pp. 282-317, reperibile online; K. TRIMMINGS, O. MOMOH, *Intersection between Domestic Violence and International Parental Child Abduction: Protection of Abducting Mothers in Return Proceedings*, in *International Journal of Law, Policy and The Family*, 2021, pp.1-19; M. HAYMAN, *Domestic Violence and International Child Abduction at the Border of Canadian Family and Refugee Law,* in *Journal of Law and Social Policy*, 2018, pp. 114-132; L. BAY LARSEN, *The Case of Child Abduction – Some General Remarks in the Light of the Jurisprudence of the CJEU (the Brussels II Bis Regulation)*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2015, pp. 452-456; C. NORRIS, *Immigration and Abduction: the Relevance of U.S. Immigration Status to Defenses Under the Hague Convention on International Child Abduction*, in *California Law Review*, 2010, pp. 159-196; S.C. RUMSEY, *The Case for Considering a Child's Opinion in Determining Habitual Residence in Hague Convention on The Civil Aspects of International Child Abduction Cases*, in *Law School Student Scholarship*, Law School Student Scholarship, Seton Hall Law, 5 January 2014, reperibile online; W. VAN ROSSUM, *The clash of legal cultures over the 'best interests of the child' principle in cases of international parental child abduction*, in *Utrecht Law Review*, 2010, pp. 33-55, reperibile online.

conclusione di accordi internazionali (tra i quali, *in primis*, la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950[2] e la convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951[3]), sia in virtù del diritto internazionale consuetudinario contemporaneo; e ciò soprattutto allorquando si renda necessario tutelare gli interessi di soggetti particolarmente vulnerabili, quali in particolare i fanciulli e le loro madri[4].

In proposito, come noto, con specifico riferimento all'ordinamento giuridico italiano la Corte costituzionale ha sviluppato un consolidato orientamento giurisprudenziale volto ad enunciare il principio generale del diritto all'unità familiare dei richiedenti asilo, specie in presenza di figli minori: nell'ambito dei rapporti interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione finisce per ripercuotersi anche sull'altro, per cui il caso del distacco dal nucleo familiare implica una valutazione che non può essere «rimessa in forma generalizzata e automatica a

[2] Cfr. la convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (STE no. 005).

[3] Cfr. la convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951.

[4] In tema di immigrazione e tutela dei diritti umani fondamentali in dottrina cfr., in particolare, F. PERSANO, *La protezione internazionale nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2021, pp. 1472-1501; S. AMADEO, L. DANIELE, B. NASCIMBENE, F. SPITALERI, *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione europea. Controllo delle frontiere, protezione internazionale, immigrazione regolare, rimpatri, relazioni esterne*, Torino, 2019; M.C. BARUFFI, *Il migrante e il diritto di asilo nel tempo e nello spazio*, in *Papers di diritto europeo*, 2019, pp. 15-22; L. CARPANETO, F. PESCE, I. QUEIROLO, *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia*, Torino, 2019; F. PESCE, *Circolazione delle persone e politica di immigrazione [dir. Ue]*, in *Diritto online Treccani. Approfondimenti enciclopedici*, 2019, reperibile *online*; ID., *La tutela europea dei diritti fondamentali in materia familiare: recenti sviluppi*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2016, pp. 5-48; G. CAGGIANO, *Scritti di diritto europeo dell'immigrazione*, Torino, 2015; C. FAVILLI, *Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e richiedenti protezione internazionale nell'Unione europea*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, pp. 701-747; S.M. CARBONE, *I diritti della persona tra CEDU, diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali,* in *Diritto dell'Unione europea,* 2013, pp. 1-28; M. CASTELLANETA, *Espulsione amministrativa degli immigrati irregolari: automatismi ridotti nell'adeguamento alle regole Ue. Attuazione incompleta per la direttiva rimpatri*, in *Guida al diritto*, 2011, n. 39, pp. 103-105; A. ADINOLFI, *Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un sistema comune europeo?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009, pp. 669-696; F. LENZERINI, *Asilo e diritti umani: l'evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale*, Milano, 2009; F. SEATZU, *Il ricongiungimento familiare nel diritto dell'Unione europea*, in P. DE CESARI (a cura di), *Persona e famiglia*, in G. AJANI, G.A. BENACCHIO (dir.), *Trattato di Diritto Privato dell'Unione europea*, vol. II, Torino, 2008, pp. 109-162; G. CELLAMARE, *La disciplina dell'immigrazione nell'Unione europea,* Torino, 2006; A. LIGUORI, *L'integrazione comunitaria e il diritto all'unità familiare dei cittadini di Paesi terzi*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2002, pp. 135-182; EAD., *L'immigrazione e l'Unione europea*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2000, pp. 429-452; E. CANNIZZARO, *L'armonizzazione delle politiche di asilo in sede comunitaria e la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2001, pp. 440-443; S. ANGIOI, *Cittadino, straniero e immigrato: evoluzione del concetto e del rapporto di cittadinanza tra norme internazionali e diritto interno*, in *La Comunità Internazionale*, 2000, pp. 183-221; B. CONFORTI, *Note sui rapporti tra diritto comunitario e diritto europeo dei diritti dell'uomo*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 2000, pp. 423-433; G. BISCOTTINI, voce *Rifugiati*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, Milano, 1989, pp. 895 ss.; A. CASSESE, *Il diritto di asilo territoriale degli stranieri*, in C. MORTATI, A. BARBERA, A.S. AGRÒ, U. ROMAGNOLI, G.F. MANCINI, G. BERTI, A. PIZZORUSSO, F. FINOCCHIARO, F. MERUSI, A. CASSESE, *Commentario della Costituzione a cura di G. Branca. Principi fondamentali. Art. 1-12*, Bologna-Roma, 1975, pp. 536 ss.

presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali»[5], dovendosi invece effettuare un circostanziato esame della situazione dello straniero che presenta domanda di protezione internazionale.

Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione[6], chiarendo a sua volta che nell'analizzare le domande di asilo senza dubbio alcuno assumono rilevanza centrale l'esistenza e la consistenza dei rapporti interpersonali in Italia e la necessità di operare un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare del richiedente e l'interesse statale al controllo dell'immigrazione, soprattutto qualora sussistano «situazioni di particolare o eccezionale vulnerabilità»[7]. E proprio da qui deriva la possibilità di applicare, in sede di esame delle domande di protezione internazionale, il principio c.d. della «comparazione attenuata», in virtù del quale tanto più intensa è la vulnerabilità dello straniero accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di analizzare con rigore minore il *secundum comparationis*, ossia la sua situazione oggettiva e soggettiva nel Paese di origine.

Orbene, in virtù del ragionamento sotteso al principio da ultimo indicato la Corte di Cassazione ha osservato che di fatto si tratta di definire l'ambito entro il quale la condizione del migrante merita tutela nello Stato del foro, assumendo connotazioni del tutto peculiari quando questi si sia completamente inserito nel tessuto sociale del Paese ospitante fino a divenirne parte integrante. Di modo che «si rende necessario valutare se l'allontanamento dal Paese di accoglienza e, quindi, lo "sradicamento" da una condizione di vita stabile e di completa integrazione sotto ogni profilo possano configurarsi come eventi concorrenti ad integrare la fattispecie di vulnerabilità perché di per sé produttivi della privazione di diritti umani fondamentali»[8].

In altri termini, nella peculiare fattispecie in cui debba stabilirsi la vulnerabilità in relazione al «radicamento» dello straniero nel territorio del foro l'indagine finalizzata a verificare se e in quale misura il rimpatrio determinerebbe la violazione di diritti umani va realizzata verificando se nella fattispecie la lesione dei suoi diritti potrebbe essere causata dal fatto stesso dell'allontanamento dallo Stato italiano. E tra gli indici da considerare per svolgere siffatta disamina, come sottolineato, sono espressamente individuati proprio la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno sul suolo nazionale, nonché l'esistenza o meno di legami significativi con il paese d'origine.

La giurisprudenza italiana individua così chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le «ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica», da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive dello straniero in

[5] Si veda Corte costituzionale, sentenza del 3 luglio 2013, n. 202.
[6] Così è affermato da Corte di Cassazione, ordinanza dell'11 dicembre 2020, n. 28316.
[7] In proposito si veda Corte di Cassazione, ordinanza del 28 ottobre 2020, n. 23720.
[8] Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza del 28 ottobre 2020, cit.

dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando tra i dati ostativi al rimpatrio la «solidità» dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con lo Stato di origine[9].

2. Protezione internazionale, tutela del superiore interesse del minore e diritto alla genitorialità.

Come sottolineato, in base alla durata, stabilità e consistenza qualitativa della condizione di permanenza in Italia, il rimpatrio può configurarsi come evento idoneo di per sé a provocare la lesione dei diritti umani che connotano il «radicamento» dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali questi risulterebbe privato nel paese di origine. E proprio nella descritta prospettiva di protezione del diritto all'unità familiare è orientata anche la giurisprudenza concernente il rinnovo all'autorizzazione della permanenza nello Stato del foro del genitore di un minore extraeuropeo chi si trovi in territorio italiano *ex* art. 31, comma 3, del testo unico sull'immigrazione[10].

Il giudice di legittimità, nel ricordare che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia della madre o del padre ai sensi della disciplina richiamata viene concessa in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del fanciullo, rinvia sul punto alla sentenza delle sezioni unite n. 21799 del 25 ottobre 2010, secondo cui il riferimento ai «gravi motivi» non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute, «potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto»[11].

Al giudice del merito si richiede pertanto di svolgere una valutazione prognostica che gli consenta di comprendere se l'allontanamento del genitore possa determinare nel minore, in relazione alla sua condizione di vita, un grave disagio dovuto al rimpatrio o, nell'ipotesi in cui al rigetto della domanda debba conseguire anche l'allontanamento del bambino, se il definitivo sradicamento dall'*habitat* sociale, relazionale, culturale e linguistico nel quale vive possa produrre le conseguenze pregiudizievoli previste dall'art.

[9] L'evoluzione normativa cui si è appena fatto riferimento, volta a tenere conto della solidità dei legami, personali e familiari, si pone in linea con principi costantemente affermati, nelle tematiche di cui trattasi, dalla Corte costituzionale, sulla premessa che l'art. 8 CEDU, come applicato dalla Corte di Strasburgo, costituisce parametro interposto di costituzionalità fra la norma impugnata e l'art. 117, comma 1, Cost. Sul punto oltre alla pronuncia della Corte costituzionale del 3 luglio 2013, n. 202, cit. si vedano le sentenze della Corte costituzionale del 2 luglio 2012, n. 172; 20 luglio 2011, n. 245; del 22 ottobre 2010, n. 299; 7 maggio 2008, n. 148; 17 maggio 2006, n. 206; 23 giugno 2005 n. 78.

[10] In proposito cfr. decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[11] Cfr. Cassazione civile (Sezioni Unite), ordinanza del 25 ottobre 2010, n. 21799.

31, comma 3, del testo unico sull'immigrazione, tenuto conto delle sue condizioni di salute e dell'età[12].

Ecco quindi che, come sottolineato, la tutela dei diritti umani – con il sostegno dell'art. 8 CEDU, volto ad assicurare il rispetto della vita privata e familiare – promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione del superiore interesse del minore a clausola generale di sistema, trasversalmente applicabile in tutte le materie, compresa quella dell'immigrazione[13]; il che implica la necessaria protezione, all'interno del nucleo ineludibile dei diritti dell'individuo, a prescindere dalla nazionalità, dell'interesse alla stabilità ed al normale svolgimento dei rapporti esistenti all'interno della famiglia nucleare o, in altre parole, dell'aspettativa dei membri di quest'ultima a «vivere insieme».

Lo Stato in presenza di un genitore e di un figlio minore di età deve tendenzialmente assicurare la stabilità della relazione, in modo da garantire l'integrazione del fanciullo nella sua famiglia se non già al momento della nascita, non appena ciò sia possibile.

Emblematica al riguardo è l'ordinanza n. 21799 del 2020[14], con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero dell'Interno, confermando la conclusione del giudice di merito secondo cui l'appellante in caso di rimpatrio avrebbe potuto subire le conseguenze negative dello sradicamento dal Paese nel quale si era stabilmente inserito ed aveva instaurato proficue relazioni sociali ed affettive, tanto da giungere a generare un figlio con una donna italiana alla quale era peraltro stabilmente legato[15].

Nella motivazione la Corte ha osservato che occorre riconoscere la correttezza della sentenza impugnata laddove ha valorizzato, in funzione della concessione al richiedente del permesso umanitario, la condizione psicologica di vulnerabilità in cui questi si sarebbe venuto a trovare in ipotesi di rimpatrio, a causa del «forzato distacco dalla famiglia che si era creato in Italia»[16]. E «tale notazione, vieppiù suffragata dal rilievo assegnato, nella decisione al vaglio, all'imminente nascita di un figlio del richiedente, generato con la compagna italiana, evoca, peraltro, implicitamente, la necessità di assicurare il diritto alla genitorialità dello straniero, quale diritto soggettivo primario, costituzionalmente garantito dall'art. 30 della Costituzione»[17]. Ciò in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti

[12] Tutto ciò fermo restando che l'autorizzazione prevista dall'art. 31, comma 3, t.u. imm. non esclude le possibilità di un rinnovo tenuto conto del prioritario interesse del minore, non assumendo alcun rilievo il fatto che l'autorizzazione alla permanenza in Italia sia stata già richiesta e, dunque, rischi di venire meno il requisito della temporaneità, dal momento che «non è uno dei requisiti e delle condizioni di riconoscimento del diritto, ma indica esclusivamente una caratteristica legata alla durata del permesso».

[13] A queste conclusioni giunge Cassazione civile, ordinanza del 29 marzo 2021, n. 8173.

[14] Si tratta di Corte di Cassazione, ordinanza del 25 settembre 2020, n. 20291.

[15] L'uomo svolgeva inoltre in questo Stato una attività lavorativa in maniera continuativa, che gli garantiva l'autosostentamento, considerata, oltretutto, la situazione di instabilità e di insicurezza dello Stato di provenienza.

[16] In proposito cfr. Corte costituzionale, sentenza del 3 luglio 2013, n. 202, cit.

[17] In proposito cfr. Corte costituzionale, sentenza del 3 luglio 2013, n. 202, cit.

umani con riferimento all'art. 8 CEDU e recepita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale[18].

La concreta valorizzazione dei legami e delle relazioni è ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità un elemento preminente rispetto ad altri aspetti quali la durata del soggiorno e l'integrazione sociale nel territorio del richiedente asilo, considerati invero soltanto quali elementi «suppletivi»: per cui, sulla scorta delle pronunce esaminate, in materia di immigrazione si impone ai giudici di merito una motivazione «aderente alle emergenze istruttorie ed al di sopra della sufficienza costituzionale sia sotto il profilo logico che contenutistico e, cioè, ispirata alla piena adesione ai principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela della genitorialità e, correlativamente, del diritto del minore a non perdere con il genitore non convivente quella relazione affettiva che, pur resa difficile dalla lontananza, contiene potenzialità che si evolvono durante il percorso di crescita e che l'ordinamento, anche sovranazionale, tutela»[19].

Nella medesima prospettiva è stato poi ribadito che la condizione di donna in gravidanza deve necessariamente riflettersi sulla valutazione individuale dello stato di vulnerabilità della richiedente protezione internazionale[20]; del resto, è la stessa legislazione italiana in materia a riconoscere espressamente la neo-madre come bisognosa di tutele specifiche, facendo insorgere un divieto assoluto di respingimento che si estende ai sei mesi successivi al parto[21].

Ciò naturalmente in linea con il citato principio, di carattere generale, su cui vi è un ampio consenso sia nella giurisprudenza interna che nella giurisprudenza internazionale, in base al quale tutte le decisioni riguardanti i minori debbono essere adottate nel loro superiore interesse[22]: e non sussiste alcun dubbio che garantire al bambino un'evoluzione in un ambiente sano rientri in siffatto interesse, dovendosi fare tutto il possibile per mantenere i rapporti interpersonali e al momento opportuno, «ricostituire» la famiglia [23].

---

[18] Così Cassazione civile, sentenza del 19 giugno 2020, n. 11955. In questa sede assume dunque una rilevanza centrale la tutela universalmente riconosciuta dei legami familiari, ed *in primis* di quelli genitoriali, imponendosi al giudice di merito, al fine di riconoscere o negare l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2-bis, t.u. imm., cit., di dare conto: *i*) di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di queste relazioni, quali un eventuale rapporto di coniugio, o la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e così via; e *ii*) delle difficoltà, conseguenti all'espulsione, dalle quali possa derivare la definitiva compromissione della relazione affettiva. Ciò tenuto conto che, come in precedenza sottolineato, la distanza fra il paese di origine del ricorrente ed il luogo di residenza del minore rappresenta un elemento che ricadrebbe pesantemente sulla possibilità di mantenere in vita il rapporto fra il padre o la madre e il figlio.

[19] Così Cassazione civile, sentenza del 19 giugno 2020, n. 11955, cit.

[20] In proposito cfr. Cassazione civile, ordinanza 27 maggio 2021, n. 14844.

[21] A questo specifico riguardo il riferimento normativo è l'art. 19, comma 2, lett. *d*, t.u. imm., cit.

[22] Sul punto si vedano le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera) del 10 settembre 2019, ricorso n. 37283/13, *Strand Lobben e altri* c. *Norvegia*, par. 207, e del 6 luglio 2010, ricorso n. 41615/07, *Neulinger e Shuruk* c. *Svizzera*, par. 135.

[23] L'art. 8 CEDU non consente di autorizzare un genitore ad adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del figlio: in proposito si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte europea dei diritti

Solo circostanze del tutto eccezionali possono portare alla rottura del vincolo fra genitori e figli; e proprio di questi profili tratteremo nel prosieguo.

3. Protezione internazionale delle vittime di violenza domestica e richieste di rimpatrio di minori illecitamente sottratti.

Come sottolineato nel paragrafo precedente, il principio del superiore interesse del minore di regola impone di mantenere i legami del minore con la famiglia: spezzare la relazione con i genitori equivarrebbe a privare il figlio delle sue radici ed è pertanto consentito solo in casi eccezionali, allorché uno di loro oppure entrambi si siano rivelati particolarmente indegni nel ricoprire il proprio «ruolo».

In proposito, la Corte europea per la salvaguardia dei diritti umani ha innanzi tutto chiarito che, in applicazione degli artt. 3 e 8 CEDU, gli Stati sono tenuti a proteggere l'integrità fisica e morale dei fanciulli attraverso l'adozione di meccanismi efficaci e di misure ragionevoli per prevenire e per contrastare i maltrattamenti di cui le autorità nazionali competenti hanno o avrebbe dovuto avere conoscenza[24].

In queste situazioni il loro margine di discrezionalità varia a seconda della natura delle questioni controverse e dell'importanza degli interessi in gioco[25]: quali, da un lato, l'obiettivo di riunire la famiglia se e non appena le circostanze lo permetteranno e, dall'altro lato, l'importanza di tutelare un minore in una situazione che si ritiene minacci gravemente la sua salute o il suo sviluppo[26], in particolare allorché sia necessario contrastare atti di violenza domestica da parte di un genitore nei confronti del figlio e/o nei confronti dell'altro genitore.

La particolare vulnerabilità del minore e la necessità di tutelarlo di solito implicano la concorrente posizione di vulnerabilità delle madri, a loro volta vittime dei padri violenti; ma anche i maltrattamenti diretti esclusivamente verso il genitore possono essere, seppure indirettamente, gravemente dannosi per i figli che vi sono esposti e/o che vi hanno assistito, i quali necessitano che la salute psicologica e la forza di chi si prende cura di loro siano preservate.

Orbene, nella prospettiva descritta, a fronte di richieste d'asilo da parte di vittime di violenza domestica la giurisprudenza italiana ha avuto modo di precisare che in virtù

---

dell'uomo (Grande Camera), *Neulinger e Shuruk*, cit., par. 136; del 13 luglio 2000, ricorso n. 25735/94, *Elsholz* c. *Germania*, par. 50; dell'8 aprile 2021, ricorso n. 8153/04, *Maršálek* c. *Repubblica ceca*, par. 71.

[24] Sulla violenza domestica, tra le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, cfr. sentenze del 30 novembre 2010, ricorso n. 2660/03, *Hajduová* c. *Slovacchia*, par. 49; 24 settembre 2012, ricorso n. 26692/05, *C.A.S. e C.S.* c. *Romania*, par. 82; 7 luglio 2020, ricorso n. 10395/19, *Michnea* c. *Romania*; e, infine, la recentissima sentenza del 10 novembre 2022, ricorso n. 25426/20, *I.M e altri* c. *Italia*.

[25] Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 23 ottobre 2018, ricorso n. 23608/16, *Petrov e X* c. *Russia*, parr. 98-102.

[26] Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 10 gennaio 2019, ricorso n. 18925/15, *Wunderlich* c. *Germania*, par. 47.

della convenzione di Ginevra le azioni specificamente dirette contro un genere sessuale o contro l'infanzia e i comportamenti che scaturiscono nella coercizione fisica o psichica sono senza dubbio alcuno atti di persecuzione[27].

Anche se per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato sono necessari elementi ulteriori, poiché i maltrattamenti per integrare una persecuzione devono essere così rilevanti, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e tali da originare il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente asilo, a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Di modo che, quando non sussistano i presupposti per ottenere lo *status* di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, nei casi di violenza domestica è possibile ottenere il riconoscimento della protezione cd. sussidiaria ai sensi degli artt. 3 e 60 della convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011[28], nell'ottica di tutelare lo straniero dai trattamenti inumani o degradanti cui sarebbe altrimenti esposto nello Stato di origine in caso di espulsione.

Precisato ciò, il quadro si complica ulteriormente allorquando, in pendenza di una richiesta di asilo presentata da un genitore, presso le competenti autorità del foro sia inoltrata una domanda di rimpatrio presentata dall'altro genitore per essere il figlio minore stato illecitamente sottratto dal suo paese di residenza abituale.

In questi casi, come verrà meglio illustrato nel prosieguo, gli strumenti di diritto internazionale privato volti a contrastare la sottrazione internazionale dei minori, e dunque la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980[29] e, sul fronte europeo, il regolamento Bruxelles II *bis*[30] ed il regolamento Bruxelles II *ter*[31], si basano sul presupposto che, nel superiore interesse del fanciullo, sia opportuno ordinarne il rimpatrio, poiché le questioni relative alla responsabilità genitoriale di regola dovrebbero essere risolte nello Stato di residenza abituale del bambino prima dell'illecito trasferimento e/o del mancato ritorno[32].

---

[27] In proposito cfr., in particolare, Cassazione civile, sentenze del 17 maggio 2017, n. 12333 e 22 gennaio 2020, n. 1343.

[28] Cfr. convenzione Convezione di Istanbul dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

[29] Si veda convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*amplius*, *infra*, par. 4).

[30] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

[31] Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), che si applica alle azioni alle azioni proposte il o posteriormente al 1° agosto 2022 (*amplius*, *infra*, par. 5).

[32] In dottrina, in tema di protezione internazionale dei minori, cfr. in particolare, M.C. BARUFFI, *La sottrazione internazionale di minori: un fenomeno ancora troppo frequente*, in *Famiglia e diritto*, 2022, pp. 472-482; EAD., *Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a misura di minori: la sfida (in)compiuta dell'Unione europea nei casi di sottrazione internazionale*, in *Freedom, Security & Justice: European*

4. *Segue*: il contesto internazionale.

Come noto, la convenzione dell'Aja del 1980, all'art. 12, stabilisce che quando un fanciullo è stato illecitamente allontanato o trattenuto e alla data di avvio del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore è trascorso un periodo inferiore a un anno dalla data dell'allontanamento o del trattenimento illeciti, l'autorità interessata ne ordina immediatamente il ritorno. Ciò a meno che ricorra una delle eccezioni di cui all'art. 13, par. 1, che sono giustificate soltanto in circostanze estreme, tra le quali rientra l'ipotesi di cui alla lett. *b* della disposizione da ultimo richiamata, particolarmente rilevante nei casi di trasferimenti avvenuti per sottrarsi a situazioni di violenza domestica, in cui sussista il grave rischio che il rientro esporrà il bambino a danni fisici o psicologici o lo collocherà altrimenti in una situazione intollerabile.

L'eccezione di cui all'art 13, par. 1, lett. *b*, viene infatti spesso sollevata dalle madri richiedenti asilo che si oppongono al ritorno del minore nel paese di residenza abituale,

---

Legal Studies, 2017, pp. 2-25, reperibile *online*; D. DANIELI, I *diritti dei minori nei casi di sottrazione internazionale: esigenze di tutela dei diritti fondamentali nel nuovo regolamento Bruxelles II*-ter, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2020, pp. 643-660, reperibile *online*; L. LEO, "*The best interest of the child" e sottrazione di minori all'estero. Note a margine della sentenza della Corte Cost. n. 102/2020*, in *federalismi.it*, 2020, n. 25, pp. 182-202, reperibile *online*; F. MAOLI , G. SCIACCALUGA , S. LEMBRECHTS, T. VAN HOF, L. CARPANETO, T. KRUGER, W. VANDENHOLE, *Understanding the Best Interests of the Child in EU Child Abduction Proceedings: Perspectives from the Case Law*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, pp. 337-363; G. BIAGIONI, *Il nuovo regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2019, pp. 1169-1178; A. ZANOBETTI, *Un nuovo atto di diritto internazionale privato in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione minori: il regolamento UE 2019/1111*, in *Giustiziacivile.com*, 2019, reperibile *online*; L. CARPANETO, *La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore «in astratto» e «in concreto» nella riforma del regolamento Bruxelles II-bis*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, pp. 944-977; EAD., *Reciproca fiducia e sottrazione internazionale di minori nello spazio giudiziario europeo*, *ivi*, 2011, pp. 361-376; R. GELLI, *La sottrazione internazionale del minore tra libertà di circolazione delle persone e tutela del fanciullo*, in *Famiglia e diritto*, 2018, pp. 460-464; F. TOMMASEO, *La Cassazione sul rientro dei minori in caso di sottrazione internazionale*, in *Famiglia e diritto*, 2017, pp. 8-14; N. SABBETTI, *La tutela del rispetto della vita familiare nei casi di ricongiungimento familiare e la responsabilità delle autorità statali*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, pp. 1868-1882; M.A. LUPOI, *La sottrazione internazionale di minori: gli aspetti processuali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2014, pp. 111-134; C. HONORATI, *Sottrazione internazionale dei minori e diritti fondamentali*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2013, pp. 5-42; L. MARI, *L'interesse superiore del minore nel quadro dello spazio giuridico europeo (a proposito di recenti casi di sottrazione internazionale di minori)*, in *Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, 2013, pp. 99-117, reperibile *online*; R. MOLÈ, *Il regolamento CE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis): i criteri di riparto della giurisdizione e la disciplina della sottrazione internazionale dei minori*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, I, pp. 366-375; S. DE SANTI, *Sottrazione internazionale di minori e rischio per la loro incolumità*, in *Il Corriere giuridico*, 2012, pp. 515-520; A. SALZANO, *Sui rapporti intercorrenti (e sulle reciproche implicazioni) tra il c.d. Regolamento di Bruxelles II bis e la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori: per una maggiore, effettiva tutela*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2012, I, pp. 83-110.

sulla base del rischio che i figli siano «vittime dirette» dei maltrattamenti del padre, ovvero «vittime indirette» se esposti agli effetti delle aggressioni dei mariti contro di loro.

Emblematico riguardo alla complessità delle situazioni in esame è un caso deciso dal Tribunale federale svizzero in data 23 maggio 2018[33], concernete una donna di origini iraniane che nel 2011 ha lasciato il suo paese d'origine trasferendosi in Grecia, dove ha conosciuto l'uomo che sarebbe diventato il suo futuro marito, con cui si è sposata il 3 aprile 2014 presso l'ambasciata afghana a Sofia, in Bulgaria.

Nel 2015 la coppia è tornata in Grecia, dove è nato un figlio comune; sei mesi dopo la nascita del bambino i coniugi si sono recati in Finlandia, ivi presentando domanda di asilo, che è stata però respinta.

Essi si sono quindi recati in Svezia per una settimana, in visita alla famiglia di lui, e poi in Norvegia. Qui il padre ha affidato la moglie e il figlio ad amici ed è ripartito per la Svezia il giorno stesso.

Il 26 agosto 2016 la madre ha preso con sé il figlio per recarsi in Svizzera, dove ha presentato una domanda di protezione internazionale, per sfuggire agli atti di violenza domestica del marito.

Con istanza del 5 luglio 2017 l'uomo ha a sua volta chiesto alle autorità di adottare un provvedimento volto ad ordinare l'immediato ritorno del bambino in Grecia ai sensi della convenzione dell'Aja del 1980.

La domanda di rimpatrio è stata accolta; ciò nonostante la pendenza in Svizzera della domanda di protezione internazionale presentata dalla madre e nonostante il fatto che il minore vivesse in questo Stato con la donna da ormai quasi un anno e, da ultimo, nonostante la difficoltà di individuare lo Stato di residenza abituale del minore prima dell'illecito trasferimento, poiché il piccolo era rimasto in Grecia solo sei mesi e la richiesta di asilo presentata in Finlandia dai genitori non era stata accolta.

Nella motivazione della propria pronuncia la Corte svizzera ha in particolare osservato che, in ragione della sua formulazione e struttura, l'art. 13, par. 1, lett. *b*, della convenzione dell'Aja è una disposizione di applicazione limitata: le parole «danni fisici o psicologici» in essa contenute non sono di per sé chiaramente definite, assumendo un significato preciso solo in virtù del terzo capo dell'articolo, in cui è stata inserita l'espressione «o altrimenti (…) posto in una situazione intollerabile».

Orbene, ad avviso del giudice adito, in primo luogo, la parola «intollerabile» indica un forte grado di intensità del disagio cui il minore è sottoposto e applicata nel contesto dell'art. 13, par. 1, lett. *b*, indica una condizione psico-fisica cui un bambino, neppure in queste particolari circostanze, dovrebbe essere sottoposto: e dunque in questi casi il rimpatrio nel Paese di residenza abituale non può essere ordinato.

[33] È il caso ATF 5A_121/2018.

In secondo luogo, sempre secondo la Corte, occorre tenere conto che il criterio dell'intollerabilità del ritorno nel paese d'origine riguarda il minore, non invece il genitore: ciò significa che il rimpatrio può portare, a seconda delle circostanze, a una separazione tra il fanciullo e la madre o il padre, separazione che di per sé non costituisce ancora un motivo per rifiutare il rientro, a meno che si tratti di neonati o di bambini comunque molto piccoli (di solito entro i due anni di età), perché in questi casi la separazione risulta per definizione intollerabile *ex* art. 13, par. 1, lett. *b*. Ma allora in questi casi, ad avviso della giurisprudenza svizzera, in realtà è il genitore da cui il fanciullo non dovrebbe essere separato che crea una situazione insostenibile per il figlio, se rifiuta di accompagnarlo nel paese di residenza abituale.

Ragione per cui nell'ambito di un procedimento di sottrazione internazionale il rifiuto della madre o del padre non può essere utilizzato come eccezione al rimpatrio; altrimenti il genitore sottraente potrebbe decidere liberamente sull'esito del procedimento di rimpatrio.

In virtù del diritto svizzero il ritorno del minore di regola può essere negato soltanto se il genitore; *i*) rischia di essere detenuto in Svizzera, oppure; *ii*) se ha stabilito relazioni familiari significative nel Paese, ad esempio a seguito di un nuovo matrimonio. Solo in queste situazioni eccezionali, il genitore sottraente non può essere ragionevolmente obbligato a recarsi nel paese di ultima residenza del minore per attendere una decisione definitiva sulla responsabilità genitoriale.

Sulla scorta del ragionamento illustrato, la Corte nella causa in esame è giunta alla conclusione secondo cui in caso di ritorno in Grecia il minore non avrebbe corso un serio rischio ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. *b*, della convenzione dell'Aja del 1980 ed ha pertanto accolto la richiesta di rimpatrio presentata dal padre del minore.

Ad una conclusione diametralmente opposta è giunta la *Supreme Court* britannica nella sentenza pronunciata in data 19 marzo 2021 in merito alla causa *G v G*[34], in cui essa ha negato il rimpatrio di un bambina di otto anni nata in Sudafrica, disponendo la sospensione del relativo procedimento fino a quando le autorità del Regno Unito non avessero adottato una decisione in merito alla domanda di protezione internazionale presentata dalla madre in Inghilterra, motivata in ragione sia degli atti di violenza domestica da parte del marito di cui adduceva essere stata vittima insieme alla figlia, sia del timore di subire persecuzioni nel Paese d'origine da parte dei propri familiari in ragione del suo orientamento sessuale – dal momento che la donna si era nel frattempo resa conto di essere lesbica.

Analogamente alla controversia sottoposta alle Corti svizzere, anche la causa in esame è incentrata sulla possibilità o meno di opporre al rientro del minore l'eccezione di cui all'art. 13, par. 1, lett. *b*, della convenzione dell'Aja del 1980.

[34] Si tratta del caso *G v G* [2021] UKSC 9.

Sul punto la *Supreme Court* ha precisato che sebbene la disposizione da ultimo richiamata sia incentrata sui rischi che corre il minore in prima persona, è assodato che la sua situazione possa essere direttamente o indirettamente influenzata da quella del genitore che si occupa di lui, circostanza che può essere determinante per valutare se sussista il grave rischio di cui all'art. 13, par. 1, lett. *b.*

In proposito, i giudici inglesi sottolineano che non si dovrebbe imporre ad un genitore di tornare nel paese da cui è fuggito in ragione dei maltrattamenti e degli abusi subiti se si ritiene che l'ordine di rimpatrio avrà un effetto gravemente dannoso sui figli.

Del resto, oggigiorno si è consapevoli degli effetti negativi della violenza domestica, non solo sulle vittime immediate ma anche sui bambini che ne sono testimoni; ed in questa prospettiva i giudici sono tenuti ad applicare, oltre all'eccezione di cui di cui all'art. 13, par. 1, lett. *b*, anche l'art. 20 della convenzione dell'Aja, ai sensi del quale il ritorno del minore può essere rifiutato se risulti in contrasto con i principi ed i valori relativi alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali dello Stato richiesto, tra cui il diritto al rispetto della vita familiare del fanciullo.

In questo quadro, la Corte britannica nel rigettare la richiesta di rimpatrio ha ritenuto determinante la circostanza per cui probabilmente in caso di ritorno nel Paese di residenza abituale la madre avrebbe sofferto di ansie tali da creare danni alla propria salute mentale, generando così una situazione di stress ed un malessere intollerabili per il bambino.

Conclusione che trova peraltro riscontro nella *Guide to Good Practice on Article 13(1)(b)*, pubblicata nel marzo 2020 dal *Permanent Bureau* della Conferenza dell'Aja, il cui par. 33 rileva come l'eccezione di cui all'13, par. 2, lett. *b*, della convenzione dell'Aja del 1980 consenta di negare il ritorno del minore anche nel caso in cui questi non sia la vittima diretta o principale di un danno fisico; naturalmente a condizione che vi siano prove sufficienti che dal rischio di danno diretto eventualmente subito dal genitore potrà derivare un grave rischio anche per il figlio[35].

[35] Sempre per quanto riguarda l'art. 13, par. 2, della convenzione dell'Aja la Corte osserva poi che «l'autorità giudiziaria o amministrativa può rifiutare di ordinare il ritorno del minore se ritiene che il minore si opponga al rimpatrio e abbia raggiunto un'età e un grado di maturità idonei a tener conto delle sue opinioni». Questa disposizione, concernente l'ascolto del minore, è coerente con il principio del superiore interesse del minore e, come noto, è sancita anche dall'art. 12 della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (UNCRC) del 20 novembre 1989, nonché, a livello europeo, la sua importanza specifica nella determinazione dei procedimenti ai sensi della convenzione dell'Aja del 1980, cit., è riconosciuta dall'art. 11, par. 2, del regolamento (CE) n. 2201/2003 cit., che prevede: «quando si applicano gli articoli 12 e 13 della Convenzione dell'Aja del 1980, cit., si deve garantire che il minore abbia la possibilità di essere ascoltato durante il procedimento, a meno che ciò non appaia inappropriato in considerazione della sua età o del suo grado di maturità». Come noto, in ambito europeo è poi entrato in vigore il regolamento c.d. Bruxelles II *ter*, cit., che si applica a partire dal 1° agosto 2022 anche agli atti pubblici e agli accordi redatti o registrati in tale data o dopo la stessa. E la più importante novità contenuta nel nuovo regolamento consiste proprio nella rilevanza centrale attribuita al diritto del minore di esprimere la propria opinione in modo effettivo e concreto (cfr. considerando 39). Di modo che, ai sensi dell'art. 21, i minori in grado di discernimento hanno la possibilità di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, sia in materia di responsabilità genitoriale sia nei casi di sottrazione internazionale. Non solo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nella propria decisione la *Supreme Court* ha pertanto disposto che l'esame della richiesta di rimpatrio della bambina dovesse essere sospeso in attesa di una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale presentata dalla madre. Ciò in conformità al principio del «non respingimento» sancito dall'art. 33 della convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* dei rifugiati[36] (ai sensi del quale «nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche»), disposizione che è stata ritenuta applicabile anche nella causa in esame, in cui era pendente una richiesta d'asilo per la quale non era ancora stata adottata una decisione definitiva[37].

5. *Segue*: il contesto europeo.

Recentemente anche la Corte di giustizia UE si è pronunciata in via pregiudiziale in merito ad una controversia che vedeva opposti due cittadini di un paese terzo (l'Iran), genitori di un bambino di venti mesi, in relazione ad una domanda di ritorno (in Svezia) del minore presentata dal padre in Finlandia in pendenza di una domanda di protezione internazionale presentata dalla madre presso le competenti autorità del medesimo Stato[38].

In proposito, occorre in primo luogo sottolineare che la vicenda coinvolge due Stati membri: *i*) la Finlandia, paese in cui i genitori del minore hanno risieduto dal 2016 al 2018 e: *ii*) la Svezia, dove essi hanno vissuto a partire dal 2019 e dove il 5 settembre dello stesso anno è nato un figlio comune, il cui diritto di affidamento all'epoca era detenuto in maniera condivisa da entrambi.

In secondo luogo, è opportuno illustrare sin d'ora che la madre era titolare di due titoli di soggiorno per motivi familiari (poiché il padre a sua volta ne disponeva nella sua qualità di lavoratore dipendente): uno in Finlandia per un periodo di quattro anni a decorrere dal 28 dicembre 2017 e uno in Svezia per il periodo compreso tra l'11 marzo 2019 e il 16 settembre 2020. E in un caso come questo, di regola, in applicazione dell'art. 12, par. 3, del regolamento Dublino III[39] la competenza per l'esame della domanda di

---

La mancata concessione al minore della possibilità di essere ascoltato può costituire motivo per il rifiuto di riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, se non dipenda da motivi di urgenza ovvero nei casi in cui il provvedimento abbia unicamente ad oggetto i beni del minore (art. 39, n. 2).

[36] Cit.

[37] In proposito cfr. sentenza *G v G*, cit., punto 92.

[38] Si tratta di Corte di giustizia, sentenza del 2 agosto 2021, causa C-262/21 PPU, *A* c. *B*, ECLI:EU:C:2021:640.

[39] Al riguardo, cfr. regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (c.d. Dublino III), il cui art. 12, par. 3, recita: «se il richiedente è titolare

protezione internazionale spetta alla Finlandia, per il motivo che la scadenza del titolo di soggiorno rilasciato alla madre nel proprio territorio (27 dicembre 2021) è più lontana di quella del titolo di soggiorno rilasciato dal Regno di Svezia (16 settembre 2020).

In terzo luogo, rileva la circostanza per cui, poco dopo la nascita del figlio, in data 11 novembre 2019, le autorità svedesi hanno collocato la madre e il minore in una casa di accoglienza a seguito degli atti di violenza domestica perpetrati dal padre a danno della donna in presenza del bambino.

La decisione è poi stata confermata con sentenza del 17 gennaio 2020, sulla base del rischio concreto per lo sviluppo e la salute del piccolo, nonché del pericolo che questi fosse portato dal padre nel proprio Paese di origine senza il consenso della madre.

Invocando i maltrattamenti subiti unitamente al rischio, in caso di ritorno in Iran, di essere vittima di ulteriori violenze fondate per così dire sull'«onore» da parte della famiglia di lui, il 7 agosto 2020 la donna ha presentato presso le competenti autorità svedesi una domanda di protezione internazionale per sé e per il figlio.

La sua richiesta è stata tuttavia dichiarata irricevibile con decisione del 27 ottobre dello stesso anno in quanto, come sopra precisato, in applicazione del citato art. 12, par. 3, del regolamento Dublino III, la competenza per l'esame della domanda spettava alla Finlandia.

In applicazione dell'art. 29 del regolamento da ultimo citato è stato perciò adottato un ordine di trasferimento della madre e del minore in quest'ultimo Stato, cui la donna ha effettivamente dato seguito il 24 novembre successivo, con conseguente revoca da parte delle autorità svedesi della decisione di presa in carico e di collocamento del figlio minore.

In data 21 dicembre 2020 il padre ha presentato dinanzi allo *Hovioikeus* (Corte d'appello) di Helsinki una domanda intesa a ottenere il rimpatrio immediato del bambino in Svezia, sostenendo che il fanciullo fosse stato trasferito dalla madre in Finlandia senza il suo consenso.

La domanda è stata respinta in data 25 febbraio 2021 e successivamente impugnata di fronte alla Corte suprema.

In sede di esame del ricorso in questione il giudice adito ha deciso di sospendere il procedimento e di domandare alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a due questioni concernenti l'interpretazione dell'art. 2, punto 11, del regolamento Bruxelles II *bis*, al fine di precisare: *i*) se rientra nella nozione

di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è, nell'ordine: a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana; b) lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura; c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana».

di trasferimento illecito di un minore la situazione in cui uno dei genitori in esecuzione di una decisione adottata da uno Stato membro in attuazione del regolamento Dublino III conduca, senza il consenso dell'altro genitore, il figlio in un altro Stato membro e; ii) se così non è, e dunque se il trasferimento non è illecito, se sia invece illecito il mancato rientro del minore, a partire dal momento in cui l'ordine di trasferimento è stato annullato senza peraltro che le autorità del primo Stato membro (nella fattispecie la Svezia) abbiano deciso di riprendere in carico le persone trasferite o di autorizzarne il soggiorno.

In proposito, la Corte ha innanzi tutto sottolineato che la circostanza per cui un genitore titolare del diritto di affidamento si trasferisca con il figlio in un altro Stato membro equivale ad un comportamento illecito soltanto se: *i*) il minore aveva effettivamente la propria «residenza abituale» nel paese membro da cui è stato allontanato immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro e; *ii*) vi è stata la violazione del diritto di affidamento attribuito in virtù della normativa del Paese membro in cui egli aveva la residenza abituale prima dell'illecito trasferimento.

Sul primo punto, l'avvocato generale Pikamäe nelle sue conclusioni[40] ha osservato che, in virtù di una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, nel caso di un minore in tenera età la valutazione dell'integrazione del bambino in un determinato ambiente sociale e familiare non può prescindere dalle circostanze che caratterizzano il soggiorno delle persone che si prendono cura di lui. E sotto codesto specifico profilo dagli elementi forniti alla Corte emergono le seguenti informazioni: *i*) il minore non ha praticamente più avuto alcun contatto con il padre e vive invece con la madre e: *ii*) fatti salvi elementi complementari eventualmente in possesso del giudice del rinvio, è praticamente certo che prima del trasferimento la residenza abituale del minore fosse in Svezia.

Per contro, sotto il profilo della qualificazione del «mancato ritorno», non sembra che il minore abbia mantenuto la propria residenza abituale in Svezia[41].

In proposito, occorre infatti sottolineare che: *i*) il trasferimento del minore in Finlandia è avvenuto in esecuzione di una decisione adottata dalle autorità svedesi nel contesto di un procedimento di protezione internazionale, ai sensi del regolamento Dublino III; *ii*) in seguito al trasferimento, il bambino vive con la madre in questo Paese e non ha più il diritto né di entrare né tanto meno di soggiornare in Svezia.

Elementi del genere, attestanti il radicamento del minore in Finlandia, possono essere utilmente presi in considerazione in sede di fissazione della residenza abituale del medesimo e risultano determinanti per ravvisare un'assenza di trattenimento illecito.

Circostanza peraltro confermata dall'esame del profilo concernente la sussistenza della violazione del diritto di affidamento condiviso attribuito dalla legislazione svedese ai genitori prima dell'illecito trasferimento del minore.

---

[40] Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Pikamäe presentate il 14 luglio 2021 nella causa C-262/21 PPU, *A* c. *B*, EU:C:2021:592, punto 38.

[41] Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Pikamäe, causa C-262/21 PPU, cit., punto 41.

In proposito, come noto, l'art. 2, punto 11, lett. *b*, del regolamento Bruxelles II *bis*, dispone che il trasferimento o il mancato ritorno rivestono carattere illecito solo se il diritto di affidamento era «effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi».

Orbene, anche se la giurisprudenza della Corte di giustizia non ha ancora avuto l'occasione di precisare esplicitamente il significato del criterio relativo all'esercizio effettivo del diritto di affidamento sul minore, ad avviso dell'avvocato generale il criterio da ultimo richiamato è soddisfatto nei casi in cui un genitore si occupi della cura del minore e intrattenga rapporti regolari con il medesimo anche se, concretamente ma per ragioni legittime, essi non abitino insieme[42].

Situazione che non sembra peraltro sussistere nella causa in esame, dal momento che due mesi dopo la sua nascita il minore è stato oggetto di una decisione di presa in carico e di collocamento, insieme alla madre, in un centro di accoglienza a causa del comportamento violento del padre e che in seguito, secondo le autorità svedesi, egli ha intrattenuto soltanto rapporti sporadici con il figlio.

Da ultimo, perché vi sia violazione del diritto di affidamento occorre che sussista il requisito del ricorso alle vie di fatto imputabile alla madre del minore: in altri termini, l'esistenza di un comportamento illecito del genitore non dipende dalla sola constatazione meramente sostanziale, oggettiva, che il minore è stato trasferito o trattenuto al di fuori del luogo della sua residenza abituale senza il consenso del genitore titolare o del co-titolare del diritto di affidamento, essendo invece necessario che la violazione abbia origine dal ricorso alle vie di fatto imputabili al genitore responsabile del trasferimento o del trattenimento del minore e destinata a procurargli un vantaggio pratico o giuridico a scapito dell'altro genitore, in violazione dell'interesse superiore del minore.

Circostanza che ad avviso della Corte di giustizia non si verifica nella causa in esame, in cui l'allontanamento del minore insieme alla madre ha avuto luogo in attuazione di un ordine di trasferimento verso lo Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale, adottato dalle autorità svedesi ai sensi del regolamento Dublino III [43].

Si tratta di un provvedimento avente carattere obbligatorio, di cui il trasferimento del minore è una mera conseguenza giuridica; e ciò indipendentemente dal successivo annullamento della decisione di trasferimento, tanto più che il minore e sua madre non sono né stati oggetto di una decisione di ripresa in carico da parte delle autorità svedesi, né sono stati autorizzati a tornare a soggiornare in Svezia[44].

[42] Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Pikamäe, causa C-262/21 PPU, cit., punto 47.

[43] Ciò in conformità all'art. 20 del regolamento Dublino III, cit.

[44] In proposito si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Pikamäe, causa C-262/21 PPU, cit., punto 51.

Inoltre, come osservato dall'avvocato generale nelle sue conclusioni, da nessun elemento fattuale risulta che madre abbia abusato della procedura di domanda di asilo per aggirare le norme in materia di competenza giurisdizionale previste dal regolamento Bruxelles II *bis*[45].

Anche la scelta di non informare il padre del minore in merito alla domanda di protezione internazionale depositata presso le autorità svedesi e del suo seguito non costituisce, di per sé, prova di un'intenzione fraudolenta, considerato che il comportamento della donna si inserisce in un contesto di timori connessi alle violenze coniugali subite in passato[46].

6. Considerazioni conclusive.

Nei paragrafi precedenti sono emerse la complessità e al tempo stesso la necessità di una applicazione congiunta e coordinata fra gli strumenti di diritto internazionale e gli strumenti di diritto dell'Unione europea europeo volti a regolare il fenomeno dell'immigrazione e quelli volti a contrastare il fenomeno della sottrazione internazionale di minori.

In proposito, particolarmente rilevante è la controversia che ha originato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE poc'anzi esaminata (su cui cfr. *supra*, par. 5), in cui la madre si è allontanata insieme al figlio dalla Svezia e ha presentato richiesta di protezione internazionale per sé e per il minore di fronte alle autorità finlandesi.

Orbene, come sottolineato, nel caso sottoposto ai giudici di Lussemburgo è indubbio che la residenza abituale del minore prima del trasferimento fosse in Svezia: ciò, peraltro, in linea con la costante giurisprudenza della Corte, secondo cui un minore non può avere la residenza abituale in uno Stato membro in cui non è mai stato fisicamente presente. E nella prospettiva descritta, alcuni autori si sono domandati se sarebbe stato opportuno, da un punto di vista procedurale, «concentrare» la trattazione delle questioni in Svezia, nell'ottica di garantire la celerità del procedimento e al tempo stesso ridurre i costi correlati ai procedimenti relativi all'esame delle domande dei richiedenti asilo.

Occorre tuttavia considerare che, come chiarito dalla Corte di giustizia nella sua pronuncia pregiudiziale, il successivo trattenimento del minore in Finlandia non è illecito, essendo il frutto della concreta attuazione di un provvedimento di carattere amministrativo adottato dalle competenti autorità svedesi. Di modo che, a fronte della pendenza del procedimento in materia di protezione internazionale in Finlandia, le autorità svedesi avrebbero forse potuto decidere di trasferire alle autorità di quest'ultimo Paese anche la competenza ad affrontare i profili concernenti la sottrazione internazionale

[45] Sul punto v. conclusioni dell'avvocato generale Pikamäe, causa C-262/21 PPU, cit., punto 40.
[46] Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Pikamäe, causa C-262/21 PPU, cit., punto 58.

del minore *ex* art. 15 del regolamento Bruxelles II *bis*, in quanto autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso[47].

Difatti in queste situazioni, concernenti un minore che sia riguardato al tempo stesso da una domanda di asilo e da una domanda di rimpatrio, entrambe pendenti, la concentrazione dei relativi procedimenti in un unico Stato membro consente di assicurare il rispetto del principio del superiore interesse del minore attraverso una applicazione coerente e coordinata del regolamento Bruxelles II *bis* e del regolamento Dublino III. E la necessità di un coordinamento sia fra strumenti normativi, sia fra autorità competenti si avverte in maniera ancora più intensa in un caso, come quello sottoposto alla Corte di Giustizia Ue, in cui le decisioni relative al trasferimento di un minore da un Paese ad un altro dipendano non già dall'autonoma volontà di un genitore, ma da un provvedimento amministrativo adottato nell'ambito di un procedimento di protezione internazionale, che dunque viene ad avere un impatto dirimente anche sulla richiesta di rimpatrio.

Alla luce della particolarità della controversia di volta in volta esaminata e in virtù dell'applicazione delle, e dell'intersezione fra, le discipline di conseguenza applicabili, le corti, nazionali o internazionali, adite sono pertanto chiamate ad elaborare soluzioni normative efficaci, accomunate dal fatto che il «collante» per affrontare le diverse questioni debba necessariamente essere il principio del superiore interesse del minore.

Compito che risulta ancora più complesso allorché all'origine del trasferimento del fanciullo e della richiesta di asilo vi sia un contesto di violenza domestica, soprattutto se il bambino sia una vittima «soltanto» indiretta dei maltrattamenti di un genitore nei confronti dell'altro.

Particolarmente interessante al riguardo è la sentenza *X* c. *Lettonia*[48], concernente l'adozione di un ordine di ritorno di una minore in Australia, in cui la Corte europea ha ravvisato la responsabilità del paese convenuto per violazione del diritto al rispetto alla vita privata e familiare *ex* art. 8 CEDU, per non avere le corti lettoni preso in considerazione l'asserzione sostenibile di «rischio grave» per la bambina a seguito del rimpatrio, sancita dal più volte citato art. 13, par. 1, lett. *b*, della convenzione dell'Aja del 1980.

Sul punto il giudice Pinto de Albuquerque, nella sua *concurring opinion*, ha osservato che seppure «the Hague Convention is basically a jurisdiction-selection treaty», essa non è «blind» di fronte alle questioni riguardanti il benessere del singolo minore di

[47] La disposizione recita: «in via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore, possono: a) interrompere l'esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro conformemente al par. 4 oppure; b) chiedere all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del par. 5».

[48] Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), sentenza del 26 novembre 2013, ricorso n. 27853/09, *X* c. *Lettonia.*

volta in volta coinvolto, imponendo sia una valutazione del suo superiore interesse ai sensi dell'art. 13, sia una valutazione del rispetto dei suoi diritti umani ai sensi dell'art. 20.

Del resto, sempre ad avviso del giudice, questa è l'unica interpretazione in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il cui elevato numero di ratifiche riflette il consenso internazionale sul principio della preminenza degli interessi del fanciullo in tutti i procedimenti che lo riguardano, nella convinzione che questi debba essere considerato come soggetto titolare di diritti umani e non semplicemente come oggetto di protezione.

Ecco quindi che, compatibilmente con le caratteristiche del procedimento, l'adozione di provvedimenti di rimpatrio nei casi di sottrazione internazionale di minori non può prescindere da una valutazione il più possibile dettagliata e approfondita della situazione del fanciullo, incluse le sue relazioni con la madre e con il padre[49]; e non solo per il bene del bambino, ma anche per assicurare la tutela dei diritti dei genitori e, più in generale, il rispetto del principio del diritto all'unità familiare. E ciò è ancor più vero nei casi in cui, oltre ad una domanda di rimpatrio, sia pendente una domanda d'asilo per la quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva, al fine di prevenire il rischio di respingimento del minore straniero verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero in pericolo, in violazione dell'art. 33 della convenzione di Ginevra.

Per assicurare l'effettivo rispetto dei diritti umani è dunque necessario che la convenzione dell'Aja ed il regolamento Bruxelles II *bis* siano applicati non solo in vista dell'obiettivo generale di prevenire la sottrazione internazionale di minori, ma anche tenendo conto delle concrete esigenze di ogni singolo fanciullo e della particolare condizione personale e familiare in cui esso si trova, come avviene nel caso di un minore straniero richiedente protezione internazionale: «justice for children, even summary and provisional justice, can only be done with a view to the entirety of the very tangible case at hand, that is to say, of the actual circumstances of each child involved»[50].

[49] In proposito il giudice Pinto de Albuquerque, nella sua *concurring opinion* alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), *X c. Lettonia*, cit., ha ritenuto di precisare «that being said, the detailed examination of the child's situation clearly does not replace custody proceedings in the State from which the child was abducted, since the court in the host country is not supposed to proceed to an ex officio, free-standing evaluation of the overall merits of the case, based on the assessment of the situation of the child and his or her family and the present and future social and cultural environment. Only those issues directly related to the child's abduction raised by the return application may be addressed by the court in the host country, and then only in so far as they relate to the urgent and provisional decision on the child's immediate future».

[50] Sul punto cfr. la *concurring opinion* del giudice Pinto de Albuquerque alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), *X c. Lettonia*, cit.

ABSTRACT: Dopo una riflessione sull'importanza del diritto all'unità familiare dei richiedenti protezione internazionale, il presente contributo analizza i casi in cui su un minore, vittima di violenza domestica, siano contemporaneamente pendenti una richiesta di asilo da parte di un genitore ed una richiesta di rimpatrio da parte dell'altro genitore, proponendo un'analisi dei rilevanti strumenti di diritto internazionale ed europeo e della loro interazione al fine di proteggere gli interessi dei soggetti di volta in volta coinvolti nei procedimenti.

PAROLE CHIAVE: violenza domestica; sottrazione internazionale di minori; protezione internazionale; superiore interesse del fanciullo; diritto alla vita familiare.

Asylum rights and international child abduction in domestic violence cases

ABSTRACT: After a focus on the relevance of the right to family unity of applicants for international protection, this paper analyses cases in which an asylum request by one parent and a request for repatriation by the other parent are simultaneously pending on a child who is a victim of domestic violence, proposing an analysis of the relevant instruments of international and European law and their interaction in order to protect the interests of the individuals involved in the proceedings from time to time.

KEYWORDS: domestic violence; international child abduction; international protection; best interest of the child; right to family life.